

LA SORTE DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI NELLA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE

Di Luisa Pascucci

| 969

SOMMARIO: 1. Il principio (immanente al sistema) di trasmissibilità dei contratti in caso di morte di uno dei contraenti. — 2. Deroghe legali al regime ordinario di prosecuzione del rapporto: i casi di intrasmissibilità. — 3. (Segue) Le ulteriori deroghe derivanti dalle vocazioni anomale legali. — 4. Della validità dei patti che escludono la successione mortis causa nei contratti destinati per legge a proseguire. — 5. Limiti all'ammissibilità di clausole di trasmissibilità mortis causa del rapporto in deroga alle previsioni di legge. — 6. Brevi note sulla derogabilità del regime legale per disposizione testamentaria.

Il contributo indaga la sorte dei rapporti contrattuali a seguito di morte di una delle parti. Pur in mancanza di una enunciazione espressa, può ritenersi immanente al sistema il principio di prosecuzione del contratto in capo agli eredi del contraente defunto. Nondimeno, il novero di deroghe legali al regime ordinario è amplissimo e innumerevoli sono le fattispecie contrattuali per le quali la soluzione legale (espressa o implicita) è nel senso della intrasmissibilità del vincolo per morte di una delle parti. Il che, peraltro, non è da porre in rigida e necessaria correlazione con il carattere lato sensu “personale” del vincolo, posto che, da un lato, anche contratti personali possono proseguire mortis causa, se così è voluto dalle parti o financo espressamente disposto dalla legge, dall'altro la presenza dell'intuitus personae non vale, di per sé sola, ad escludere la successione mortis causa e a giustificare le deroghe legali al regime ordinario, cui risultano sottese ragioni di tutela ben diverse tra loro, non sempre riconducibili alle logiche dell'intuitus e nemmeno necessariamente esclusive dei contraenti. L'a. indaga, infine, i limiti che incontra l'autonomia privata — tanto i contraenti nel disporre pattiziamente della sorte del rapporto, quanto il testatore — nell'incidere sul regime legale di volta in volta vigente o comunque sul principio di continuazione del contratto in capo agli eredi in quanto tali.

The paper investigates the consequences on contractual relationships of the death of one of the contractual parties. Although in the absence of an express statement, the principle of continuity in the contractual relationship upon the heirs of the deceased contracting party may be regarded as immanent to the legal system. Nonetheless, the range of legal exceptions to the ordinary regime is very broad, and there are innumerable contracts for which the legal rule (be it express or implied) is yet in the sense of intransmissibility of the contractual bond upon death of one of the parties. This conclusion, moreover, is not to be placed in strict and necessary correlation with the lato sensu “personal” character of the contractual bond, since, on the one hand, even personal contracts can continue mortis causa, if

so desired by the parties or expressly provided by law and, on the other hand, the presence of intuitus personae would not be sufficient, by itself, to exclude succession mortis causa and to justify the legal exceptions to the ordinary regime, which have their grounds on very different instances for protection, not always ascribable to the logic of intuitus and not even necessarily related solely to the contracting parties. Finally, the author investigates the limits encountered by private autonomy - both by the contracting parties and by the testator in statutory successions - in affecting the legal regime in force from time to time or, in any case, in shaping the principle of continuity in the contract in the hands of the heirs as such.

| 970



1. Il principio (immanente al sistema) di trasmissibilità dei contratti in caso di morte di uno dei contraenti

La sorte dei rapporti contrattuali in caso di morte di una delle parti non trova espressa regolamentazione nel codice civile. E pur la regola della loro prosecuzione con gli eredi del contraente defunto si ritiene immanente al sistema, quasi a porsi come effetto connaturato al fenomeno della successione *mortis causa* quale successione nella generalità delle situazioni soggettive facenti capo al defunto: «se vi è trasferimento di questa somma di situazioni, vi dev'essere anche la prosecuzione dei vincoli contrattuali ad esse collegati»¹.

La regola trovava, invece, espressa consacrazione nel codice civile del 1865, ove l'art. 1127, fedele riproduzione dell'art. 1122 del Code Napoléon, prevedeva: «si presume che ciascuno abbia contrattato per sé e per i suoi eredi ed aventi causa quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto». Dunque, il regime legale ordinario era quello della successione degli eredi nella titolarità dei contratti facenti capo al *de cuius*, salvo i casi in cui la trasmissibilità fosse impedita: dalla natura del contratto (indipendentemente da una espressa previsione di intrasmissibilità), ove lo specifico interesse di una delle parti alla prestazione personale di controparte si opponesse alla trasmissione del rapporto in capo agli eredi (contratti tipicamente detti *intuitu personae*); ovvero dall'autonomia delle parti, le quali, con patto espresso, potevano escludere la successione in qualsivoglia rapporto, non essendo positivamente individuati limiti alla loro facoltà di deroga, purché la deroga fosse — appunto — chiara ed univoca («espressamente»).

Di tale norma non vi è più traccia nel codice civile vigente, ma dai lavori preparatori al codice emerge che la mancata riproduzione della disposizione è legata al suo essere espressione di un principio da ritenersi ormai

¹ F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, Milano, 1990, 32. Sui rapporti giuridici trasmissibili nella successione a causa di morte cfr., oltre agli autori *infra* citati, e pur ivi senza pretesa di esaustività, P. RESCIGNO, *La successione a titolo universale e particolare*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, I, 2^a ed., Padova, 2010, 3 ss.; G. BONILINI, *Diritto delle successioni*, Bari-Roma, 2004, 14 ss.; A. LISERRE, sub art. 457 c.c., in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, vol. I, artt. 456-564, Torino, 2009, 24 ss.; M. BIANCA-P. SIRENA (a cura di), *C. Massimo Bianca Diritto civile, 2.2, Le successioni*, 6^a ed., Milano, 2022, 160 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 11^a ed., Torino, 2022, 12 ss.; F. DE FRANCESCO, *La successione "mortis causa" nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull'art. 2-terdecies Codice "Privacy" e sull'eredità digitale*, in *Contr. impr.*, 2022, 640 ss.; A. ALBANESE, *Autonomia contrattuale e fenomeni successori*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 2023, 559 ss. Una puntuale affermazione del principio di trasmissibilità *mortis causa* dei rapporti giuridici facenti capo al defunto si rinviene, nella pur scarna giurisprudenza, in Cass., 22.7.1963, n. 2011, in *Foro it.*, 1964, I, 122; Cass., 12.4.1983, n. 2583, in *Vita not.*, 1985, 596, con nota di R. TRIOLA, *Alienazione da parte dell'erede di immobile già venduto dal de cuius e principio della priorità della trascrizione*; Cass., 4.5.1985, n. 2800, in *Giur. agr. it.*, 1985, 471; Cass., 13.2.1988, n. 1552, in *Vita not.*, 1988, 256; Trib. Reggio Calabria, 29.6.2021, n. 966, in *De Jure*.

consolidato e pacifico, come tale non (più) abbinabile a una enunciazione espressa. Del resto, è la stessa disciplina codicistica dedicata ai singoli contratti a contenere previsioni che regolano specificamente le conseguenze della morte di una delle parti sul vincolo contrattuale improntandolo al principio della continuazione. Così, una nutrita serie di norme che, pur accordando poteri di recesso agli eredi o alla controparte del contraente defunto, postulano, per il caso di mancato esercizio del diritto potestativo, la prosecuzione automatica del rapporto nonostante l'evento-morte: l'art. 1614 c.c. per il caso di morte del conduttore di fondi urbani; l'art. 1627 c.c. per l'ipotesi di morte dell'affittuario; l'art. 1674 c.c. per la morte dell'appaltatore; l'art. 1722, n. 4, ult. parte, c.c. per la morte del mandante-imprenditore (discussa è, invece, la prosecuzione del rapporto in caso di morte del mandatario-imprenditore²); l'art. 1811 c.c. per la morte del comodatario; l'art. 1833, co. 2°, c.c. per il caso di morte di una delle parti del conto corrente ordinario. Certamente, dunque, casi di trasmissibilità "attenuata", ma non di deroga alla regola generale di successione a causa di morte dei rapporti contrattuali, giacché la morte non vale qui quale causa di cessazione del rapporto, bensì quale titolo di recesso facoltativo.

2. Deroche legali al regime ordinario di prosecuzione del rapporto: i casi di intrasmissibilità.

Il principio di trasmissibilità non costituisce, però, una regola monolitica ed ammette numerose eccezioni. Vi sono, invero, non poche figure contrattuali — sempre limitando l'indagine all'orizzonte codicistico — per le quali la soluzione legale, espressa o implicita, è nel senso della intrasmissibilità del vincolo per morte di una delle parti. Ipotesi che vengono tradizionalmente ricondotte (anche sotto la vigenza dell'abrogato art. 1127 c.c.) alla categoria dei rapporti *lato sensu* a carattere personale e, nello specifico, ora ai contratti *intuitu personae*, ove il carattere "personale" attiene alla identità o alle qualità personali di una delle parti, siccome espressamente o implicitamente determinanti del consenso dell'altra parte, la quale, dunque, ha diritto all'esecuzione personale della prestazione³; ora ai contratti c.d. «personali», intesi come contratti il cui carattere "personale" è inerente al tipo contrattuale (o comunque attiene al contenuto del negozio), quali quelli che riflettono propensioni del tutto personali del contraente defunto, che i successori sono liberi di non condividere.

Tuttavia, al di là di generiche e aprioristiche classificazioni e sussunzioni, appaiono opportune talune precisazioni, onde scongiurare indebiti (o comunque non sempre debiti) automatismi.

² Sulla questione sia consentito rinviare a L. PASCUCCI, *Successione nei contratti - G. Contratto di mandato (artt. 1722, 1723, 1726, 1728, 1729, 1730 c.c.)*, in *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di M. Sesta, coordinato da M.N. Bugetti, 2ª ed., Milano, 2023, 2447.

³ Cfr. A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2000, 186; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. I, 5ª ed. a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 2023, 32 ss.; AA.VV., *Le successioni e le donazioni*, in *Diritto Civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, 2009, 11.

Quando il contratto è, *stricto iure*, «personale», la successione nel rapporto contrattuale è esclusa a tutela dei successori del contraente deceduto, onde evitare che gli stessi subentrino in pattuizioni le quali sono espressione di valutazioni affatto personali del *de cuius*. Così il mandato si estingue anche per morte del mandante (art. 1722, n. 4, c.c.), rendendo liberi gli eredi di decidere, a propria discrezione, quali affari concludere e come concluderli, se di persona o a mezzo mandatario; ancora, non si trasmette agli eredi la partecipazione al contratto di associazione (art. 24 c.c.), che riflette una propensione affatto personale dell'associato; né si trasmette la partecipazione ad una società di persone, determinante l'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, sì che gli eredi subentrano solo se «vi acconsentano» e perciò per atto tra vivi, non per successione *mortis causa* (art. 2284 c.c.); ed infine si estingue la donazione di prestazioni periodiche alla morte del donante, data la natura personale dell'*animus donandi* e dunque al fine tutelare anche la condizione degli eredi (art. 772 c.c.). Ma — *cave* — per questi contratti la legge ammette la possibilità di una deroga per volontà delle parti al regime di intrasmissibilità legale: così è a dirsi della trasmissibilità *mortis causa* — ove prevista nell'atto costitutivo — della qualità di associato (art. 24 c.c.) o di socio di una società di persone (art. 2284 c.c.), come anche della donazione di prestazioni periodiche, che non si estingue alla morte del donante se così risulta dall'atto di liberalità (art. 772 c.c.). → Dunque, la natura (*stricto iure*) personale del contratto non ne importa necessariamente lo scioglimento ed è perfettamente compatibile anche con la sua trasmissione *mortis causa*, se così è voluto dalle parti. Semplificando, anche il contratto personale può proseguire *mortis causa*, o, ciò che è lo stesso, non è rigidamente predicabile che un contratto, se personale, rigorosamente si estingue a causa di morte.

Quando, invece, il contratto è *intuitu personae* avuto riguardo al contraente deceduto, non è per questo o, solo per questo, automaticamente esclusa la successione *mortis causa* nel rapporto. Sì che l'affermazione/equazione — pur generalmente invalsa — “contratto *intuitu personae* = scioglimento *mortis causa*” si rivela oltre che apodittica e riduttiva, financo fallace.

A tale proposito va, invero, innanzitutto premesso che la stessa configurazione di un contratto come *intuitu personae* è più che mai contestata e contestabile, posto che in letteratura difficilmente si rinvencono contratti che catalizzano posizioni comuni sulla loro appartenenza certa alla categoria (a titolo esemplificativo, valga la discussa natura della fideiussione, del mutuo, del comodato, dell'affitto, etc.). Non solo: l'eterogeneità dei contratti qualificati come *intuitu personae* e la mancanza di un «trattamento normativo uniforme» stentano a far assumere alla categoria una funzione unificante⁴. Senza poi considerare che lo stesso carattere dell'*intuitus* è, per questi contratti, soltanto normale, non già essenziale, giacché gli effetti giuridici ad esso ricollegati sono derogabili per

⁴ M. GRANDI, *La prestazione di lavoro subordinato e la persona del lavoratore*, in *Riv. dir. lav.*, 1969, 436 ss.

volontà delle parti, così come, simmetricamente, l'autonomia delle parti ben può attribuire rilevanza alla considerazione della persona di una di esse, contribuendo a colorare di *intuitus* tipi legali che ne sarebbero privi. → Di qui, affermare che un contratto, se *intuitu personae*, si scioglie, può non essere risolutivo se, a monte, non è certa la sua stessa riconduzione alla categoria e financo contestata la categoria.

In secondo luogo, anche a non voler disconoscere l'utilità della categoria, va comunque considerato che alla regola della continuazione sottostanno — per legge — anche contratti tipicamente (*recte*, dalla più parte degli interpreti qualificati) *intuitu personae*. Si pensi all'art. 1627 c.c., che prevede la prosecuzione del contratto di affitto in caso di morte dell'affittuario, nonostante l'identità o qualità personali del medesimo siano appunto determinanti del consenso dell'altra parte, ivi semmai l'*intuitus personae* operando, anziché quale causa di scioglimento automatico del rapporto alla morte dell'affittuario, quale giusta causa di recesso in capo all'altro contraente⁵. O all'art. 1833 c.c., che prevede la prosecuzione del contratto di conto corrente ordinario a seguito di morte di uno dei correntisti nonostante la personalità e fiduciarità reciproca che lo connota, la quale al più dà diritto di recesso al contraente superstite e agli eredi; o, ancora, all'art. 1811 c.c., che prevede la continuazione del contratto di comodato a seguito di morte del comodatario, salvo un diritto di recesso riconosciuto al comodante in ragione della natura fiduciaria e personale, nonché gratuita, della concessione. → Dunque, non è vero che il contratto, se personale, necessariamente si scioglie, posto che, per legge, anche contratti personali possono proseguire.

In terzo luogo — ciò che più conta — da una indagine analitica dei casi di intrasmissibilità legale contenuti nel codice ci si avvede della molteplicità delle ragioni giustificatrici che stanno alla base di essi e di come la scelta legislativa a favore dello scioglimento non sempre sia riconducibile al carattere (*lato sensu*) personale del vincolo, potendo essere ispirata ad interessi di tipo diverso, talora nemmeno necessariamente esclusivi dei contraenti e financo di portata generale⁶.

In particolare, è protetto l'interesse della parte deceduta, oltretutto, indirettamente, la condizione degli eredi, nella donazione di prestazione periodiche, ove la *ratio* dell'art. 772 c.c., che stabilisce l'estinzione — per morte del donante — dell'obbligo di eseguire prestazioni periodiche in adempimento della donazione, pare potersi ravvisare «nell'intento legislativo di rispettare una presumibile volontà del donante, corrispondente alla natura personale dell'*animus donandi*»⁷.

⁵ In questo senso F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, I, Padova, 2009, 665, che afferma: «non c'è nesso necessario fra incedibilità del contratto per atto fra vivi e successione nel contratto a causa di morte: la trasmissione ereditaria si attua anche per contratti incedibili; e l'*intuitus personae* opera solo quale giusta causa di recesso dell'altro contraente (artt. 1614, 1627)».

⁶ Così C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, VI, *Interferenze*, Milano, 2006, 607.

⁷ F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 43.



È invece protetta la condizione della parte diversa da quella deceduta (nella specie il committente) nel caso di morte dell'appaltatore ove «la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto»: invero, l'art. 1674 c.c., nell'inciso finale, contiene un'eccezione alla regola espressa della prosecuzione del contratto, prevedendo lo scioglimento *mortis causa* ove l'appalto risulti concretamente stipulato *intuitu personae*. Ancora, risulta protetto — pur ivi non in via esclusiva — l'interesse della controparte superstite nel caso delle associazioni, dove l'art. 24 c.c. sancisce il principio (pur derogabile) di intrasmissibilità della qualità di associato onde proteggere l'interesse dell'associazione (*rectius*, degli associati superstiti) a che non divengano socie persone non gradite; al contempo, la norma tutela la libertà degli eredi nello scegliere se aderire o meno ad un determinato rapporto associativo. Lo stesso è a dirsi dell'art. 2284 c.c., che regola gli effetti della morte di un socio nella società di persone e che sottende una doppia funzione di tutela: da un lato, l'interesse dei soci originari a non vedere mutata la compagine dei partecipanti, prevedendo come necessario il loro consenso all'ingresso degli eredi del socio defunto; dall'altro, l'interesse degli eredi del socio defunto a non entrare automaticamente e indipendentemente da un atto di spontanea e consapevole adesione in una società in cui verrebbero ad assumere responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

Doppia funzione di tutela anche in ambito di mandato, ove l'art. 1722, n. 4, c.c. prevede come regime ordinario lo scioglimento del rapporto per morte dell'una e dell'altra parte, tutelando, in caso di morte del mandatario⁸, oltre alla parte sopravvissuta per il caso di inidoneità dei successori, l'inesigibilità, da parte degli eredi, di una prestazione di fare, essendo impossibile «sapere se gli eredi avranno oppure no capacità e volontà di darvi esecuzione»⁹. Alla stessa (duplice) *ratio* risulta improntata la regola di intrasmissibilità del contratto di agenzia per morte dell'agente, desumibile dall'art. 1751, co. 7°, c.c., che riconosce agli eredi dell'agente il diritto di percepire l'indennità dovuta dal preponente per il caso di scioglimento del rapporto: anche in questo caso, non è dato sapere se gli eredi avranno la capacità e, ancor prima, la volontà di continuare lo svolgimento dell'attività agenziale; al contempo, la norma tutela il preponente per il caso di inidoneità dei successori. Non diversamente, nel contratto di lavoro subordinato la regola dell'intrasmissibilità legale in caso di decesso del dipendente, che può desumersi agevolmente dal combinato disposto degli artt. 2118, co. 3°, e 2122 c.c., tutela, oltre all'interesse del datore di lavoro ad un'esecuzione personale della prestazione, la libertà degli eredi del dipendente nello scegliere la propria attività lavorativa, essendo inesigibile, da parte loro, l'esecuzione di una prestazione di fare, che non è dato sapere se avranno capacità e volontà di adempiere¹⁰. Ivi, peraltro, non solo la funzione di tutela è duplice, essendo tutelati gli interessi di ambedue le parti

⁸ In caso di morte del mandante, come visto, il regime legale dello scioglimento è volto a tutelare la libertà degli eredi di scegliere le modalità e i criteri di amministrazione del patrimonio.

⁹ F. PADOVINI, *op. ult. cit.*, 46.

¹⁰ F. PADOVINI, *op. ult. cit.*, 49.



del contratto, ma accanto ad essi vengono in gioco interessi sovraordinati¹¹, in particolare quello — costituzionalmente garantito — di uguaglianza nell'accesso al mercato del lavoro (art. 4, co. 1°, Cost.). Parimenti, nel contratto d'opera professionale la regola dello scioglimento del rapporto per morte del professionista, che viene desunta dalla personalità dell'adempimento di cui all'art. 2232 c.c., appare talora ispirata ad un'esigenza di tutela di interessi che vanno al di là degli interessi di parte: si pensi all'art. 301 c.p.c., in cui l'interruzione del processo a seguito di morte del difensore risponde al precipuo fine di garantire l'effettività del contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa da parte di chi risulti colpito dal fatto interruttivo, e cioè persegue l'interesse generale al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.)¹². In tutti questi casi, dunque, esula dalle logiche dell'*intuitus personae* l'esigenza di tutelare l'insopprimibile libertà del successore di decidere, a propria discrezione, a quali attività dedicarsi, senza subire alcuna predeterminazione altrui, oltre che eventuali interessi di carattere sovraordinato costituzionalmente garantiti.

In conclusione, il carattere dell'*intuitus*, di per sé solo, non basta a giustificare le deroghe legali al regime ordinario di prosecuzione del rapporto, valendo semmai al riconoscimento legale di un diritto di recesso in capo al contraente superstite pur ferma la regola della prosecuzione.

Peraltro, ed infine, questa ricostruzione degli interessi sottesi alle ipotesi di deroga legale al regime ordinario di prosecuzione del rapporto e la loro constatata varietà — in quanto tutt'altro che riconducibili ad un unico ed identico principio, bensì espressione di ragioni di tutela ben diverse tra loro — contribuisce alla individuazione della disciplina (inespressa) con cui decidere dei contratti tipici ma privi di puntuale regolamentazione dell'aspetto successorio (anche magari soltanto in relazione alla morte di una delle parti), così come delle fattispecie *tout court* atipiche. Nel silenzio della legge, il regime ordinario di trasmissibilità sarà destinato a cedere ad opposta soluzione ogni qual volta, alla luce di una valutazione da compiersi caso per caso e al di là di una astratta riconduzione alla categoria dei contratti *intuitu personae*, emergerà la presenza di un interesse assimilabile a quelli sopra analiticamente individuati su cui poggiano i divieti legali di prosecuzione del rapporto¹³. Nella delineata prospettiva, quand'anche il contratto sia (per buona parte degli interpreti qualificabile come) *intuitu personae*, nondimeno questo carattere, di per sé solo, non basterà ad importarne lo scioglimento per morte del contraente le cui qualità personali o identità siano state motivo determinante del consenso dell'altro, per una quale deroga al regime legale ordinario di prosecuzione del rapporto occorreranno altre esigenze, prima fra tutte quella di tutelare l'insopprimibile libertà del successore di decidere, a propria discrezione, a

¹¹ F. PADOVINI, *op. ult. cit.*, 49.

¹² Sul punto si rinvia a F. PADOVINI, *op. ult. cit.*, 50 e a A. FINOCCHIARO, *Interruzione del processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 428.

¹³ Sia consentito rinviare a L. PASCUCCI, *Successione nei contratti - A. Contratto in generale (art. 1321 c.c.)*, in *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di M. Sesta, cit., 2385 ss.

quali attività dedicarsi (libertà anche di rilievo costituzionale *ex art. 4, co. 2°*, Cost.), esigenza che di regola si pone — come visto — per i contratti che obbligano il defunto ad una prestazione di *facere*, inesigibile a carico degli eredi. In mancanza di esigenze di tal fatta, la successione *mortis causa* andrà garantita anche in ottemperanza ad interessi ben più generali, quale il favore legislativo per la continuità dei rapporti (reali ed obbligatori) oltre la vita dell'originario titolare, e cioè il *favor* per l'esecuzione del contratto (piuttosto che per la non esecuzione) e per l'adempimento (piuttosto che per il non adempimento) delle obbligazioni¹⁴.

3. (Segue) Le ulteriori deroghe derivanti dalle vocazioni anomale legali

Un'ulteriore serie di deroghe legali al principio generale di trasmissibilità dei rapporti contrattuali in capo agli eredi proviene da quelle disposizioni che, pur confermando il principio di continuazione del rapporto contrattuale, individuano i soggetti a favore dei quali opera la successione secondo criteri almeno in parte divergenti rispetto a quelli successori ordinari: talora, subordinando la trasmissione alla presenza di determinati presupposti di fatto o qualità personali; talaltra, attribuendo il diritto di proseguire il rapporto a persone diverse dai successibili indicati dall'art. 565 c.c. È evidente come, in tal modo, si arrechi un significativo *vulnus* alla regola di principio che vuole la prosecuzione dei rapporti contrattuali in capo agli eredi del contraente defunto, ma sotto un profilo diverso rispetto a quello fin qui analizzato: non uno scioglimento del rapporto, bensì una continuazione del rapporto con soggetti diversi rispetto agli eredi o subordinata a determinati presupposti.

È un aspetto del più generale fenomeno delle vocazioni anomale legali, da riguardarsi quali ipotesi di deviazione soggettiva o oggettiva rispetto alle regole successorie ordinarie e nel cui ambito trovano collocazione molteplici ed eterogenee figure¹⁵. Limitando alle principali fattispecie che

¹⁴ Così F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, cit., 669: «L'interesse protetto è, a seconda dei casi, quello dell'altra parte del rapporto oppure quello del successore; ma è anche, in ogni caso, l'interesse generale a che i contratti siano eseguiti e le obbligazioni adempiute».

¹⁵ Per ulteriori riferimenti sull'argomento v. F. SANTORO-PASSARELLI, *Appunti sulle successioni legittime*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1930, 672 ss.; G. DE NOVA, *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 1979, I, 509 ss.; L. CARRARO, *La vocazione legittima alla successione*, Padova, 1979, 221 ss.; G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, Sez. IV: *Le vocazioni anomale*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, 5, *Successioni*, 1, Torino, 1997, 509 ss.; A. IANACCONE, *Le "successioni legittime anomale" fra diritto privato e interesse pubblico economico*, in *Vita not.*, 1998, II, 551 ss.; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, 6ª ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, XLIII, 1, Milano, 1999, 241 ss.; G. DE NOVA, *Successioni anomale legittime*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 182 ss.; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., 23 ss.; E. MANDRIOLI, *Successioni legittime anomale: un fenomeno sempre meno anomalo*, in *Vita not.*, 2003, II, 1100 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile, II, La famiglia - Le successioni*, 4ª ed., Milano, 2005, 723 ss.; G. BONILINI, *Le successioni legittime anomale (Introduzione)*, in *Trattato di diritto*

incidono sulla trasmissione delle posizioni contrattuali e che, peraltro, di regola, afferiscono a rapporti aventi ad oggetto diritti personali di godimento su beni immobili, vanno menzionati l'art. 6, co. 1°, l. n. 392/1978, il quale per le locazioni di immobili ad uso abitativo prevede che, in caso di morte del conduttore, «gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi»; l'art. 37 della medesima l. equo canone, che per le locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo dispone, al co. 1°, che «in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività», e, al co. 3°, che «se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti»¹⁶. Non diversamente accade nella legislazione in materia di rapporti agrari (l. n. 203/1982), ove l'art. 49 dispone la prosecuzione del contratto agrario a favore di determinati soggetti, positivamente individuati (commi 1° e 4°), ed esclude l'applicazione residuale della regola di trasmissibilità agli eredi prevedendo che il rapporto si sciogla ove manchino i soggetti dalla norma menzionati (comma 4°).

È possibile constatare come le predette fattispecie risultino accomunate da una *ratio* di tutela di esigenze “primarie” — l'esigenza abitativa sottesa all'art. 6, l. 392/1978 e l'interesse in senso lato imprenditoriale di cui agli artt. 37, l. 392/1978 e 49, l. 203/1982 — facenti capo a soggetti giudicati specialmente meritevoli, indipendentemente dalla loro qualità di eredi. In particolare, nell'ambito del complesso fenomeno delle vocazioni anomale si è soliti distinguere¹⁷ tra fattispecie derogatorie che trovano giustificazione nell'esigenza di fornire adeguata protezione a soggetti che, in ragione della particolare situazione in cui si trovano, sono tali da poter subire maggiore pregiudizio dalla morte del *de cuius*: è la *ratio* sottesa all'art. 6, l. 392/1978, il cui intento è quello di assicurare a chi già viveva nell'immobile la stabilità della permanenza in esso; e fattispecie in cui, invece, la deviazione dagli schemi successori ordinari è preordinata al perseguimento di un interesse di natura pubblicistica, quale l'interesse alla salvaguardia e all'incentivazione

delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, III, Milano, 2009, 967 ss.; A. ALBANESE, *Commento agli artt. 456 e 457 c.c.*, in *Codice della famiglia*, a cura di M. Sesta, I, 2ª ed., Milano, 2009, 1839; M. IEVA-A. RASTELLO, *Le successioni anomale*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, I, cit., 697 ss.; A. PALAZZO-A. SASSI, *Trattato della successione e dei negozi successori*, t. I, Torino, 2012, 83 ss.; G. RECINTO, *Le successioni anomale*, in R. Calvo-G. Perlingieri (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, t. I, 2ª ed., Napoli, 2015, 707 ss.; AA.VV., *Successioni e donazioni*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di P. Cendon, 4, Milano, 2015, 290 ss.; G. IACCARINO (diretto da), *Successioni e donazioni*, t. I, Assago, 2017, 151 ss.; P. FAVA (a cura di), *Successioni e donazioni*, Trattato teorico-pratico, Milano, 2017, 62 ss.; L. GENGHINI, C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, 2ª ed., Padova, 2023, 902 ss.

¹⁶ Sia consentito rinviare a L. PASCUCCI, *Successione nei contratti - D. Contratto di locazione di immobili urbani (artt. 6 e 37, l. 27 luglio 1978, n. 392)*, in *Codice delle successioni e donazioni*, cit., 2411 ss.

¹⁷ V. riferimenti in D. RANDO, *sub art. 37, l. 27 luglio 1978, n. 392*, in *Codice delle locazioni*, a cura di M. Trimarchi, A. La Spina, 2ª ed., Milano, 2016, 637-638.

delle attività economiche (art. 37, l. 392/1978) o alla continuità ed integrità dell'impresa agricola anche dopo il decesso del titolare (art. 49, commi 1° e 4°, l. 203/1982).

Quanto alla natura dell'attribuzione in capo ai destinatari di legge, è opinione prevalente che non si tratti di un acquisto *iure proprio*, in cui il beneficiario acquista un diritto personale di godimento autonomo rispetto al precedente titolare, bensì di una trasmissione ereditaria in senso tecnico, giacché i successibili individuati dalla norma derivano il loro diritto di godimento sull'immobile dalla posizione del loro dante causa. Conferma si rinviene nella lettera delle disposizioni, formulate attraverso la terminologia tipica dei meccanismi ereditari, ma soprattutto nell'elemento sostanziale, «rappresentato dalla successione in un rapporto che era compreso nel patrimonio del defunto e che prosegue inalterato»¹⁸. La nuova parte si trova, cioè, in una situazione identica a quella del defunto. Nello specifico, poi, prevale la qualificazione delle vocazioni anomale come attribuzioni a titolo particolare di fonte legale, aventi ad oggetto i diritti ricompresi nella qualità di parte di un contratto, talora con riferimenti espliciti alla figura del legato *ex lege* di contratto¹⁹ e, segnatamente, al legato di posizione contrattuale²⁰. Coerentemente con la natura ad esse riconosciuta, si ritiene che l'acquisto del successore avvenga *ipso iure*, senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare, in conformità al disposto di cui all'art. 649 c.c.

4. Della validità dei patti che escludono la successione mortis causa nei contratti destinati per legge a proseguire

Visto l'ampio ventaglio di soluzioni che l'ordinamento appresta in punto di trasmissibilità/intrasmissibilità dei rapporti contrattuali in caso di morte di una o di entrambe le parti, diventa lecito chiedersi se, ed entro quali limiti, sia dato all'autonomia privata incidere sul regime legale di volta in volta vigente.

In prima battuta, l'attenzione va rivolta agli accordi (*rectius*, clausole accessorie) con cui le parti escludono la trasmissione legale del rapporto contrattuale in caso di morte di una di esse o di entrambe, rovesciando il

¹⁸ Così F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 74.

¹⁹ F. PADOVINI, *Le posizioni contrattuali*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 530 ss.; non senza riserve, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale*, cit., 259; G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, cit., 512; v. anche M. IEVA-A. RASTELLO, *Le successioni anomale*, cit., 699; LO. BALESTRA, M. DI MARZIO (a cura di), *Successioni e donazioni*, 2ª ed., Padova, 2014, 1162; G. IACCARINO (diretto da), *Successioni e donazioni*, cit., 1166; P. FAVA (a cura di), *Successioni e donazioni*, cit., 1679 ss.; E. DEL PRATO (a cura di), *Le successioni*, Bologna, 2020, 342 ss.

²⁰ Cfr. A. SPATUZZI, *Legato di posizione contrattuale e rapporto di locazione immobiliare*, in *Corr. giur.*, 2019, 524 ss.; sul tema v. anche A. BENNI DE SENA, *Legato e successione nel contratto di locazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 157, spec. par. 4; LO. BALESTRA, M. DI MARZIO (a cura di), *Successioni e donazioni*, cit., 1164; AA.VV., *Successioni e donazioni*, cit., 690 ss., spec. 694; L. GENGHINI, C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, cit., 1628 ss.

regime legale ordinario vigente (c.d. clausole di intrasmissibilità)²¹. Della loro ammissibilità non poteva dubitarsi nel vigore del codice civile previgente, il cui art. 1127 — come già rilevato — riconosceva ai contraenti il potere di pattuire la intrasmissibilità del rapporto purché la deroga risultasse in modo espresso ed inequivoco, senza porre ulteriori limitazioni.

Rinnovata attenzione merita la questione dopo la scomparsa, nel codice vigente, di un riferimento normativo, generale ed espresso, alla sorte dei contratti a seguito di morte di una delle parti.

In primo luogo, è stato autorevolmente osservato come la clausola di intrasmissibilità vada a limitare temporalmente l'efficacia del rapporto, se di durata²², decretandone la perdurante vigenza sino all'apertura della successione (data la tendenziale irretroattività del termine). Ecco allora che se il decesso di una parte è da riguardarsi quale termine finale — ove il contratto non ne preveda uno espresso — un primo limite che i privati incontrano nel convenire lo scioglimento del rapporto è dato dai casi in cui l'ordinamento vieti l'apposizione di termini a specifici contratti: si pensi, per esempio, al contratto di lavoro subordinato, specie nel vigore della originaria disciplina (l. 18.4.1962, n. 230) che limitava la stipula di contratti a termine ad ipotesi eccezionali e comunque tassative, sì da risultare sostanzialmente inibito alle parti concordare la cessazione del rapporto a seguito di morte del datore di lavoro²³, pattuendo con ciò un termine finale oltre i casi ammessi dalla legge. Ancora, l'apposizione di un termine finale risulta ulteriormente impedita nei casi in cui la legge prescriva una durata minima del rapporto al fine di garantire una delle parti dal rischio di uno scioglimento imprevedibile ed improvviso per fatti estranei alla sua volontà, come accade nelle locazioni di immobili urbani e nell'affitto di fondi rustici ove regolati dalle succitate leggi speciali: ivi l'esigenza di stabilità della posizione contrattuale conseguita dal conduttore non potrebbe essere

²¹ In argomento v. ampiamente F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 81 ss.

²² È evidentemente ai rapporti di durata, pendenti al momento dell'apertura della successione e cioè non aventi ancora esaurito i loro effetti a tale momento, che questo studio si rivolge. Ebbene, rispetto a detti contratti, ove venga pattiziamente dedotta una clausola di intrasmissibilità *mortis causa* del rapporto in deroga al regime ordinario di prosecuzione «[...] la morte di una delle parti avrà la funzione di fissare l'entità delle prestazioni e sarà riconducibile al termine finale se il vincolo non ne preveda uno espresso; in caso contrario, la premorienza rispetto alla data altrimenti convenuta non potrà che integrare il contenuto di una clausola condizionale. Nei rapporti ad esecuzione differita non ancora completata il decesso di una delle parti configurerà una condizione risolutiva, priva dell'effetto, solo naturale, di retroattività. Per i rapporti ad esecuzione già avvenuta — indifferente essendo che si tratti di esecuzione istantanea o differita — sarà necessario pensare ad una controvicenda, senza efficacia retroattiva, nuovamente sottoposta a termine»: così F. PADOVINI, *Le posizioni contrattuali*, cit., 537.

²³ Salvi — questo sì — quei rapporti di lavoro subordinato non inerenti all'esercizio di un'impresa, come ad esempio il lavoro domestico, ove la durata del contratto può certamente essere commisurata alla vita dell'unico e diretto beneficiario della prestazione; nei quali casi la clausola di scioglimento null'altro significato avrebbe se non quello di decretare l'invocabilità della regola generale di estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta con conseguente risoluzione del rapporto: cfr. F. PADOVINI, *Le posizioni contrattuali*, cit., 538.



pregiudicata da una clausola pattizia che prevedesse lo scioglimento del rapporto per morte del locatore²⁴.

Un ulteriore limite all'autonomia contrattuale delle parti proviene dalla disciplina delle vocazioni anomale, governate — come visto — da regole almeno in parte divergenti rispetto al principio legale di trasmissibilità in capo agli eredi, posto che ivi il rapporto prosegue, sì, ma con soggetti specialmente individuati. È, infatti, pacifico tra gli interpreti il riconoscimento della natura inderogabile di queste norme. Talora l'inderogabilità è positivamente sancita o inequivocabilmente presupposta dalle norme che colpiscono di nullità ogni pattuizione contraria alla disciplina legale: così è per le locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo (per le quali rimane in vigore l'art. 79, l. 392/1978) e per la successione nei rapporti agrari (*ex art.* 58, l. 203/1982). E quand'anche (*recte*, nelle ipotesi in cui) un'espressa qualificazione in tal senso manchi, la natura inderogabile è comunque da ritenersi implicita nelle — succitate — finalità di tutela sottese alle norme speciali, volte — come sono — a soddisfare esigenze “primarie” riconducibili a diritti inviolabili dell'uomo o comunque interessi generali di rilevanza costituzionale. Non sono, dunque, ammessi — e debbono considerarsi nulli — i patti che dispongano l'estinzione *mortis causa* di un rapporto destinato per legge a proseguire con soggetti specialmente individuati, i quali patti priverebbero della tutela necessaria gli aventi diritto per legge. Questo — quantomeno — nella misura in cui effettivamente vi siano soggetti appartenenti alla cerchia dei beneficiari in cui favore dispongono le vocazioni anomale, posto che, in loro mancanza, ben può il rapporto sciogliersi a causa di morte²⁵ (*recte*, per quello che ora rileva, ammettersi una disponibilità pattizia della normativa).

Al di fuori dei limiti testé ricostruiti, la libertà contrattuale può riespandersi e ritenersi ammessi patti che escludano la successione *mortis causa* in contratti destinati per legge a proseguire. Al riguardo, in dottrina si afferma generalmente che le deroghe alla regola della trasmissibilità, giudicata immanente al sistema, si giustificano in relazione ai rapporti effettivamente stipulati *intuitu personae*, indipendentemente dall'essere contratti tipicamente *intuitu personae*²⁶ o concretamente configurati come tali dalle parti anche se naturalmente privi di questa connotazione. Peraltro, se nel vigore del codice civile del 1865 era posto un limite “formale” alla

²⁴ Così F. PADOVINI, *Le posizioni contrattuali*, cit., 538-539.

²⁵ Va, comunque, dato conto che la tesi dello scioglimento *ipso iure* del rapporto in caso di mancanza dei successibili a favore dei quali operano le vocazioni anomale non vige incontestata. Invero, assumendo a fattispecie paradigmatica l'ipotesi della locazione di immobili ad uso abitativo *ex art.* 6 l. 392/1978, che individua nei già conviventi (familiari o eredi) con il conduttore l'unica categoria di successibili in caso di sua morte, si discute se in loro mancanza o in ipotesi di loro rinuncia, nel silenzio della legge, il rapporto si estingua (nel qual senso è orientata la giurisprudenza di legittimità) od invece subentrino gli eredi in quanto tali *ex art.* 1614 c.c., a prescindere cioè dal requisito dell'abituale convivenza con il conduttore (così è attestata la dottrina prevalente). Per riferimenti sul punto sia consentito rinviare a L. PASCUCCI, *Successione nei contratti - D. Contratto di locazione di immobili urbani (artt. 6 e 37, l. 27 luglio 1978, n. 392)*, cit., 2423 ss.

²⁶ Ciò che (*id est*, *l'intuitus*), come visto, non basta a giustificare le previsioni legali di scioglimento *mortis causa* del rapporto, il quale, ove sancito, risponde ad altre (*recte*, anche ad altre) logiche di tutela.

validità di detti patti, dato dalla necessaria manifestazione in forma *espressa* della volontà in deroga, la mancata riproposizione della norma nel codice vigente parrebbe far ritenere superata la cogenza del limite, sì che la volontà estintiva del rapporto al verificarsi dell'evento-morte potrebbe ritenersi desumibile dall'aver concretamente stipulato e configurato il contratto come rapporto *intuitu personae*, indipendentemente da una clausola pattizia in tal senso; in altri termini, allorquando l'identità o le qualità personali del contraente poi venuto a mancare siano state determinanti del consenso dell'altra parte, quale effetto correlato alla natura *lato sensu* personale o fiduciaria del (o comunque ricollegata al) rapporto.

5. Limiti all'ammissibilità di clausole di trasmissibilità mortis causa del rapporto in deroga alle previsioni di legge

Problema specularmente inverso è se i privati possano prevedere pattiziamente la prosecuzione in capo agli eredi di un rapporto che, per espressa disposizione di legge, è destinato a sciogliersi alla morte di uno dei contraenti (c.d. clausole di trasmissibilità).

Anzitutto, occorre chiarire se e quale incidenza abbia, in materia, il tradizionale divieto dei patti successori istitutivi (art. 458 c.c.), tenuto conto che la trasmissibilità ha qui evidentemente fonte contrattuale. Al riguardo, si afferma generalmente che la funzione perseguita dal divieto dei patti successori non è propriamente unica, posto che, da un lato, sta la finalità di dare prevalenza alla successione legittima, contrastando la devoluzione contrattuale dei patrimoni e impedendo disparità di trattamento fra gli eredi, dall'altro quella di tutelare la libertà testamentaria attraverso il riconoscimento di un pieno ed incondizionato potere di revoca delle disposizioni già formate²⁷. Ebbene, nessuna delle due finalità appare contraddetta dal risultato cui tendono le clausole di trasmissibilità, le quali, per un verso, non attribuiscono diritti su beni, limitandosi ad escludere lo scioglimento del contratto a seguito di morte di una parte²⁸; e, per altro verso, non attentano alla libertà del testatore, nella misura in cui, a monte, manca la libertà stessa del testatore di disporre unilateralmente della sorte del contratto di cui è parte, e cioè di disporre la prosecuzione con gli eredi (escludendone l'estinzione ricollegata per legge alla propria morte) senza il consenso dell'altra parte. Ad ulteriore *discrimen* è stata addotta la natura di atto *mortis causa*, da riconoscersi al solo patto successorio, ove la morte di un contraente è causa dell'attribuzione patrimoniale e ne comporta

²⁷ Indirizzo che trova sostanzialmente concordi gli interpreti. In argomento, fra tanti, C. CACCAVALE, *Il divieto dei patti successori*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, I, cit., 25 ss.; F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 114, n. 92; AA.VV., *Le successioni e le donazioni*, cit., 12 ss.; L. BALESTRA-M. MARTINO, *Il divieto dei patti successori*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, I, cit., 63 ss.; M. IEVA, sub art. 458 c.c., in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle successioni*, vol. I, cit., 29 ss.; R. CALVO, *I patti successori*, in R. Calvo-G. Perlingieri (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, cit., 19 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 43 ss.

²⁸ Cfr. F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 115.



un'autonoma qualificazione, e di cui invece sono prive le clausole di trasmissibilità, ove la morte non è causa della continuazione del rapporto, il quale conserva inalterati la durata e gli obblighi dallo stesso scaturenti, limitandosi a determinare un mutamento del soggetto destinato a rivestire la qualità di parte²⁹. Infine, la clausola di trasmissibilità non incide sui criteri di devoluzione del patrimonio per causa di morte, posto che i successibili rimangono pur sempre quelli a favore dei quali opera la devoluzione legittima o testamentaria.

Una volta affermata la liceità, sul piano ereditario, delle convenzioni di trasmissibilità — per non esservi contrasto con il divieto dei patti successori — occorre ulteriormente procedere ad una disamina dei casi di intrasmissibilità legale e degli interessi di volta in volta rilevanti, al fine di valutare la derogabilità o meno di ciascuna previsione (e la conseguente ammissibilità o invalidità di una clausola di prosecuzione) in ragione della disponibilità o indisponibilità dell'interesse sotteso. Si è, invero, già posto l'accento sulla peculiarità della *ratio* che ispira ogni singolo divieto legale di trasmissione del rapporto e sull'inesigibilità di una generica riconduzione delle ipotesi di intrasmissibilità legale al carattere (*lato sensu*) personale del vincolo e in particolare alla supposta categoria unificante dell'*intuitus personae*.

Ora, *nulla quaestio* se è già il legislatore ad aver compiuto detta valutazione di disponibilità degli interessi allorché, nel prevedere lo scioglimento del rapporto per morte di un contraente, ha fatto comunque salva la diversa volontà delle parti, e cioè la possibilità di una deroga pattizia nel senso della prosecuzione del contratto. Così è, come accennato, nel caso di morte dell'associato, ove l'art. 24 c.c. — in deroga al regime (ivi ordinario) di intrasmissibilità *mortis causa* della posizione contrattuale — ammette la trasmissibilità della qualità di associato in capo agli eredi ove «consentita dall'atto costitutivo»; o in caso di morte del socio di una società di persone, ai sensi dell'art. 2284 c.c. che, nel prevedere la intrasmissibilità della partecipazione ad una società di persone, fa salva la «contraria disposizione dell'atto costitutivo» e cioè la presenza di clausole che garantiscano una qualche forma di automatismo nel senso della continuazione della società di persone con l'erede del socio, sempre peraltro possibile anche mediante una successiva pattuizione tra l'erede e i soci superstiti. Così è anche nella donazione di prestazioni periodiche, che non si estingue alla morte del donante se così risulta dall'atto di liberalità (art. 772 c.c.).

Al di fuori delle ipotesi in cui è la legge stessa ad ammettere la derogabilità pattizia del regime legale di scioglimento *mortis causa* del contratto, un primo limite all'ammissibilità di detti patti è rappresentato dai casi in cui la regola legale della intrasmissibilità sia riconducibile alla tutela di interessi sovraordinati, come è a dirsi dello scioglimento del contratto di lavoro subordinato a seguito di morte del prestatore, che tutela il principio costituzionale di uguaglianza nell'accesso al lavoro (art. 4, co.1°, Cost.), e — come visto — per certi contratti d'opera professionale (art. 301 c.p.c. e

²⁹ F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 118 ss.

artt. 24 e 111 Cost.). Di qui, l'inderogabilità della regola legale che prevede lo scioglimento del rapporto e la conseguente nullità di convenzioni di trasmissibilità con essa in contrasto³⁰.

Viceversa, in assenza di esigenze di protezione di interessi generali da cui far discendere l'inderogabilità della norma, pare potersi riespandere il principio di autonomia privata. È il caso in cui la previsione dello scioglimento del rapporto sia legata a ragioni di tutela della sola parte sopravvissuta, sì da risultare ammissibile una contraria volontà delle parti. Si pensi al contratto di appalto, ove la morte dell'appaltatore determina lo scioglimento del rapporto se «la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto» per il committente (art. 1674 c.c.), regime però derogabile — come del resto già positivamente emerge dall'art. 1674 c.c., che prevede, come prima regola, la prosecuzione del rapporto per morte dell'appaltatore, salvo un diritto di recesso del committente — se, nella pattuizione, le qualità dell'impresa siano state dedotte come prevalenti rispetto a quelle dell'appaltatore, il che altro non significa se non convenire la trasmissione automatica del vincolo obbligatorio in capo agli eredi dell'appaltatore.

Più complessa diventa l'indagine in relazione ai casi in cui l'intrasmissibilità legale risulti ispirata dall'esigenza di apprestar tutela, anche se non in via esclusiva, alla condizione degli eredi, anche se parrebbe da prediligere la tesi della inderogabilità della regola legale³¹ — salvo, naturalmente, non sia la legge stessa ad ammettere la possibilità di una deroga pattizia, come per es. si è visto per associazioni e società di persone —, venendo qui in gioco l'esigenza di proteggere libertà individuali degli eredi, talora anche costituzionalmente garantite. Oltre ai già richiamati contratti di lavoro subordinato e d'opera, si pensi al contratto di mandato, la cui estinzione per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722 n. 4 c.c., discende dall'inesigibilità, da parte degli eredi, di una prestazione di fare, data dall'impossibilità di prevedere se vi saranno eredi capaci e disponibili a proseguire il rapporto. La funzione perseguita dalla norma è, dunque, quella di garantire agli eredi piena libertà nello scegliere la propria attività. Una libertà, quest'ultima, anche di sicuro rilievo costituzionale, vista la norma di cui all'art. 4, co. 2°, Cost., sì da potersi riconoscere alla regola legale di intrasmissibilità carattere certamente inderogabile, con conseguente nullità delle convenzioni in violazione del divieto³². Alla stessa *ratio* di tutela

³⁰ F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 124-125.

³¹ Quantomeno in linea tendenziale, posto che residuano comunque casi in cui, ancorché lo scioglimento legale sia improntato alla tutela della condizione degli eredi, si ritiene la regola comunque derogabile: v. subito *infra*, in nota 32.

³² Quanto alla regola dell'estinzione in caso di morte del mandante, che, come rilevato, rinvia la sua ragione giustificatrice nel carattere personale della scelta del mandante e dei correlativi criteri direttivi — scelta e criteri che gli eredi potrebbero non condividere, dovendo essere liberi di scegliere modalità e criteri di amministrazione del patrimonio senza subire alcuna predeterminazione altrui — ebbene si tratta di un'opportunità che buona parte degli interpreti ritiene disponibile da parte del mandante (cfr. A. LUMINOSO, *Il mandato*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, XI, 2, 2ª ed., Torino, 2007, 526), come risulterebbe confermato dalla pluralità di deroghe legali alla soluzione di principio, che ammettono la prosecuzione del mandato avente ad oggetto l'esercizio di atti di impresa (art. 1722, n. 4, c.c.) e del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario

appare improntata la regola dello scioglimento del vincolo per morte dell'agente (art. 1751, co. 7°, c.c.), non essendo dato sapere se gli eredi avranno la capacità e, ancor prima, la volontà di continuare lo svolgimento dell'attività agenziale; sì che, anche in tal caso, la norma pare dover assumere carattere inderogabile. Certo è che ogni qual volta il mandatario o l'agente abbiano assunto l'incarico nell'ambito dell'esercizio di un'impresa commerciale non piccola, la regola dello scioglimento torna ad essere pienamente derogabile³³, mancando l'esigenza di proteggere la libertà individuale degli eredi, sì che risulta possibile convenire la trasmissione del rapporto in capo agli eredi del mandatario o dell'agente (ivi lo scioglimento rispondendo ad esigenze di tutela della sola parte sopravvissuta, come tali liberamente disponibili).

Un ulteriore limite alla libertà dei contraenti proviene dalle ipotesi di vocazioni anomale legali. Come osservato, ivi il contratto deve necessariamente proseguire — per le finalità di tutela che si sono espresse e che importano l'inderogabilità della relativa disciplina — con soggetti individuati secondo criteri speciali rispetto alle regole successorie ordinarie, sì da doversi ritenere nulle le clausole che incidono, se non sulla prosecuzione del rapporto, comunque sulla scelta del beneficiario della posizione contrattuale (per es., intendendola trasmettere agli eredi *tout court*, pretermettendo gli aventi diritto o comunque i presupposti di fatto o qualità personali individuati dalle norme speciali). Ciò che integrerebbe anche un patto successorio istitutivo nullo, nella misura in cui il beneficiario della posizione contrattuale venisse appunto individuato in soggetti diversi da quelli previsti *ex lege*.

Va, infine, considerato che, talora, la clausola di trasmissibilità, più che un patto volto ad escludere l'efficacia di un termine legale costituito dal decesso di una o di entrambe le parti, è diretta ad escludere ogni potere di recesso che la legge accordi all'una o all'altra parte a seguito della successione per causa di morte, sì da garantire una piena e sicura prosecuzione del rapporto. Ora, se nessun dubbio si nutre circa la liceità di simili clausole ove il recesso di cui le stesse dispongano sia attribuito dalla legge a favore della parte sopravvissuta (com'è a dirsi del diritto di recesso riconosciuto al comodante in caso di morte del comodatario *ex art. 1811 c.c.*, o del diritto di recesso del committente per morte dell'appaltatore *ex art. 1674 c.c.*, o del diritto di recesso dell'affittante in caso di morte dell'affittuario *ex art. 1627 c.c.*)³⁴, meno agevole appare la soluzione allorquando il recesso sia attribuito dalla legge agli (o anche agli) eredi del defunto, venendo qui in gioco esigenze di protezione di libertà individuali

o di terzi *ex art. 1723 c.c.* (cfr. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 130).

³³ Per questi rilievi F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 133.

³⁴ Più discussa è l'ammissibilità di una clausola pattizia di esclusione del diritto di recesso che l'art. 1833 c.c., nel conto corrente ordinario, riconosce al correntista superstite in caso di morte dell'altro. Taluni interpreti ritengono, invero, che pur potendo convenzionalmente disciplinare modalità, condizioni e termini del recesso, le parti non possano però escluderlo, in quanto si creerebbe un inammissibile vincolo perpetuo: così A. FIORENTINO, *Conto corrente*, in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1959, 408.

degli eredi che, in coerenza con quanto sopra osservato, importano — quantomeno di regola — l'inderogabilità della disciplina legale (deve, per esempio, ritenersi indisponibile il diritto di recesso riconosciuto agli eredi in caso di decesso del mandatario-piccolo imprenditore *ex art. 1722, n. 4, c.c.*, o quello degli eredi in caso di decesso dell'affittuario *ex art. 1627 c.c.*)³⁵.

6. Brevi note sulla derogabilità del regime legale per disposizione testamentaria

Le deroghe che l'autonomia privata può apportare al regime legale di trasmissibilità (o intrasmissibilità) dei rapporti contrattuali per morte di un contraente non si esauriscono nella sola veste di fattispecie convenzionali, ovverosia clausole pattizie con cui le parti si preoccupano di regolamentare in difformità dalle previsioni legali la sorte del contratto per morte di una di esse o di entrambe.

Una ulteriore deroga può configurarsi in presenza di una disposizione testamentaria con cui si attribuisca un legato di posizione contrattuale. Invero, in tal caso, il contratto in precedenza concluso dal *de cuius* si trasmette alla sua morte, anziché agli eredi, al legatario, in deroga al principio generale di trasmissibilità dei rapporti contrattuali in capo agli eredi.

Vero è che la figura del legato di posizione contrattuale rimane contestata in dottrina³⁶, in particolare in ragione del fatto che verrebbe trasmessa al legatario l'intera posizione contrattuale, dunque tutti i diritti e gli obblighi ad essa connessi, mentre come noto la legge prevede che il legato abbia ad oggetto diritti o beni (tanto da non richiedere accettazione) o comunque limita la responsabilità del legatario per oneri e debiti entro il valore dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (artt. 671 e 756 c.c.). Quanto all'ulteriore argomento — addotto sempre in chiave critica — per cui il testatore verrebbe a scegliere la persona dell'altro contraente (con cui far proseguire il contratto alla sua morte) unilateralmente, senza cioè il consenso dell'altra parte, non lo si ritiene per il vero dirimente, posto che anche là dove operasse — in mancanza di legato — il regime legale ordinario, il contratto proseguirebbe con un soggetto, l'erede del contraente deceduto, che non verrebbe in ogni caso scelto dal contraente superstite, al quale non è dato fare o non fare alcunché per consentire od opporsi a ciò (salvo l'esercizio del recesso che, nella maggior parte dei casi, trattandosi di rapporti di durata, la legge gli accorda), ciò che è connaturato al fenomeno

³⁵ Così F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 137, che ulteriormente osserva che ove — per contro — la norma si limiti «a dettare una regola di contemperamento degli interessi potrà riespandersi l'autonomia»: ciò è a dirsi del diritto di recesso, dunque disponibile, degli eredi in caso di decesso dell'inquilino nella locazione di diritto comune (art. 1614 c.c.), o ancora del diritto di recesso degli eredi del correntista nel conto corrente ordinario (art. 1833 c.c.).

³⁶ Non potendone trattare *funditus* in questa sede, rinviamo a G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 1365 ss.; e a R. CALVO, *Commento all'art. 659 c.c.*, in *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di M. Sesta, cit., 827. Sul legato di posizione contrattuale v. anche citazioni in nota 20.



stesso della successione *mortis causa*. Sì che, almeno sotto questo profilo, non vi sarebbero ostacoli ad ammettere che, con testamento, ciascuna parte del contratto possa individuare un legatario, anziché l'erede, quale soggetto con cui fa proseguire il contratto alla sua morte.

Naturalmente, nella prospettiva di ammettere il legato di posizione contrattuale, il presupposto logico e giuridico è che venga trasmesso al legatario un contratto già destinato per legge a proseguire a causa di morte, e cioè che non si tratti di un contratto per il quale viga l'opposta regola legale della intrasmissibilità, atteso che per rovesciare il regime legale di scioglimento — là dove operante — non si può certamente prescindere da una forma di disposizione *pattizia*, e cioè dal necessario consenso dell'altra parte alla prosecuzione *tout court* del contratto (a dimostrazione dell'interesse a ricevere la prestazione anche da soggetto diverso dalla originaria controparte, e naturalmente entro i limiti, sopra descritti, di derogabilità pattizia della disciplina legale in ragione degli interessi di volta in volta rilevanti). Oltre a ciò, un ulteriore limite alla possibilità di disporre un legato di posizione contrattuale è dato dall'eventuale operatività di ipotesi di vocazioni anomale legali che incidano sulla trasmissione della posizione di parte di un contratto, le quali rappresentano uno sbarramento non solo — come visto — alla disponibilità pattizia, ma naturalmente anche all'autonomia testamentaria, sì che un contratto destinato per speciale disposizione di legge a proseguire con beneficiari determinati non può essere fatto unilateralmente (come nemmeno pattiziamente) proseguire con il legatario (come neppure con l'erede in quanto tale), a meno che non soddisfi *aliunde* i requisiti richiesti dalla disciplina speciale e inderogabile delle vocazioni anomale.

Un'ulteriore deroga per via testamentaria al regime legale di trasmissibilità *mortis causa* dei rapporti contrattuali è data dall'attribuzione di un legato di specie avente per oggetto un bene determinato, nella misura in cui il legatario subentri — in luogo dell'erede — nei rapporti contrattuali riferibili alla cosa assegnata. Ebbene, è alla stregua dell'interpretazione estensiva di alcune previsioni codicistiche che possono giustificarsi siffatte ipotesi di deviazione “soggettiva” rispetto alle regole ordinarie³⁷. Una prima regola è offerta dall'art. 1599 c.c., che, al ricorrere di date condizioni, sancisce l'opponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente. La norma, così come genericamente formulata («terzo acquirente») e rubricata («Trasferimento a titolo particolare della cosa locata»), si presta ad essere estesa anche agli acquisti per causa di morte, di talché può ritenersi che il legato di una cosa determinata comporta la successione del legatario nel rapporto di locazione eventualmente concluso dall'ereditando. Analogamente è a dirsi per il legato di azienda: invero, una volta ammessa l'applicazione delle disposizioni generali sul trasferimento di azienda anche alle successioni *mortis causa* e, in particolare, l'art. 2558 c.c., che regola con formulazione ampia e omnicomprensiva la successione nei contratti in

³⁷ In argomento, ampiamente, F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 51 ss. L'a. fa, in ogni caso, salva la liceità di clausole che vietino la trasmissione della posizione contrattuale al legatario di bene determinato: cfr. F. PADOVINI, *Le posizioni contrattuali*, cit., 539.

capo all'acquirente («l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale»), ne deriva il subentro anche del legatario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale. Ciò che accade anche per il contratto di assicurazione relativo alla cosa oggetto di legato: la norma di cui all'art. 1918 c.c., in virtù della quale «l'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione» e «i diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente», può infatti ritenersi applicabile anche al legato testamentario della cosa assicurata, prevedendo un meccanismo che ben si adatta ad erede e legatario. Tuttavia, gli interpreti sono soliti attribuire alle norme testé richiamate carattere eccezionale, di talché non può ritenersi che ogni diverso tipo contrattuale avente per oggetto il bene attribuito si trasmetta al legatario³⁸. Con il che, in mancanza di una disposizione espressa di legge che assegni al legatario³⁹ di beni determinati la titolarità di singoli rapporti obbligatori già facenti capo al defunto, il rapporto contrattuale continuerà con gli eredi, in forza della regola di principio. Come, del resto, risulta confermato dall'art. 1372, co. 2°, c.c., il quale rende il contratto efficace rispetto ai terzi «nei casi previsti dalla legge»; oltre che da norme più puntuali, quali gli artt. 671 e 756 c.c., che limitano la responsabilità del legatario rispettivamente per legati ed oneri e debiti ereditari⁴⁰.

³⁸ F. PADOVINI, *op. ult. cit.*, 530.

³⁹ *Recte, stricto iure*, al terzo acquirente *inter vivos*, ma con possibilità di interpretazione estensiva volta ad ammetterne l'operatività anche al trasferimento a titolo particolare per causa di morte.

⁴⁰ Così F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., 55.

